



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

(art. 50 c. 5 del D.Lgs N. 267/2000)

N. 9 DEL 14 GIUGNO 2017

IL SINDACO

Comune di S. Marzano sul Sarno

Prot. N°

8917

Del

14-06-2017

OGGETTO: COMUNICAZIONE ARPAC PROT. 5921 DEL 14.4.2017. PROVVEDIMENTI DI DIVIETO DI CAPTAZIONE DI ACQUA SUPERFICIALE

VISTA la nota dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Dipartimento Provinciale di Salerno, acquisita agli atti in data 14.04.2017 al prot. n. 5921 a firma del Direttore U.O.C. Area Territoriale dott. Vittorio Di Ruocco e del Direttore del Dipartimento Provinciale dott. Antonio De Sio, dalla quale si rileva che nel fiume Solofrana (Alveo Comune) – in riferimento ai prelievi in San Marzano sul Sarno – località Ponte via Petrarca – via Marconi a monte confluenza nel Sarno, la presenza di mercurio a valore di concentrazione superiore alla norma e quella del cromo potenzialmente superiore allo standard di qualità ambientale;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di adottare apposite misure precauzionali a tutela della salute dei cittadini del Comune;

RITENUTO di interdire rigorosamente qualunque captazione di acqua superficiale per qualunque uso, sia esso agricolo che domestico, sia per uso animale;

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 c.5 del D. Lgs 267/2000;

VISTI gli artt. 21 bis e ter della L.241/90;

RITENUTA la propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 50 c. 5 del D. Lgs 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, con i poteri conferiti di cui all'art. 50 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sussistendo le condizioni di necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico sanitarie, di ordine pubblico e sociale:

È assolutamente vietata qualunque captazione di acqua superficiale per qualunque uso, sia esso agricolo che domestico, sia per uso animale, proveniente dal fiume Solofrana (Alveo Comune) fino al ripristino della normalità dei valori di mercurio e cromo riscontrati dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Dipartimento Provinciale di Salerno.

Il Comando di Polizia Municipale e la locale stazione Carabinieri, cui la presente è comunicata, sono incaricati di dare adeguata esecuzione al presente provvedimento.



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO PROVINCIA DI SALERNO

AVVERTE CHE

Ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90 il presente provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio On-Line dell'Ente.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ricorso gerarchico al Prefetto di Salerno (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) oppure, in via alternativa ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione di Salerno, nel termine di giorni sessanta dalla data di notifica e/o pubblicazione, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla data di notifica e/o pubblicazione (D.P.R. n. 1199/71).

San Marzano sul Sarno, 14.06.2017.



IL SINDACO
Cosimo Annunziata